



Roma, Li 6 luglio 2021

Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità della settimana in materia di Welfare e lavoro dipendente.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

1. Proroga selettiva del blocco dei licenziamenti e nuova cassa integrazione: le novità del D.L. n. 99 del 2021

Il contenuto dell'avviso comune, sottoscritto il 29 giugno dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando insieme a Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Alleanza delle Cooperative, Confapi, è stato recepito nel D.L. n. 99 del 30 giugno 2021.

Nell'avviso comune è stato sancito che *«Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, si impegnano a raccomandare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto-legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Auspicano e si impegnano, sulla base di principi condivisi, ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all'avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua».*

L'art. 4 del D.L. n. 99 del 2021 prevede, in primo luogo, che il divieto di licenziamento (introdotto per la prima volta dal D.L. cd. “Cura Italia” n. 18 del 2020 per tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti e successivamente modulato in relazione all'accesso agli ammortizzatori sociali straordinari previsti per l'emergenza Covid) sia prorogato fino al 31 ottobre 2021 solo per le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati dai codici 13, 14 e 15 della classificazione Ateco 2007. A tali datori di lavoro il nuovo decreto riconosce ulteriori diciassette settimane di cassa integrazione per Covid-19, da fruire dal primo luglio al 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale. Fino a tale data e a prescindere dal fatto che utilizzino o meno il trattamento di integrazione salariale per Covid-19, ai datori di lavoro medesimi è fatto divieto di procedere con licenziamenti per motivi economici.

Le altre imprese del settore industriale e dell'edilizia possono invece, dal 30 giugno, nuovamente risolvere il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (e anche al di fuori delle ipotesi eccezionali di cessazione dell'attività di impresa o di accordi collettivi aziendali) e avviare procedure di licenziamento collettivo. Sennonché, sulla scorta di quanto condiviso da Governo e Parti Sociali con l'avviso comune sopra ricordato, il decreto introduce per le stesse imprese un trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tredici settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021. In particolare, i datori di lavoro che, avendo esaurito i periodi disponibili, non possano fare ricorso alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria di cui al D.Lgs. n. 148 del 2015, possono fruire della nuova cassa introdotta dal D.L. n. 99 del 2021. Laddove decidano di avvalersi di tale strumento, torna a valere per gli stessi il divieto di licenziamento, ma solo per il periodo di effettiva fruizione dell'ammortizzatore sociale.

2. Conversione Decreto Riaperture: smartworking, proroga della procedura semplificata fino al 31 dicembre 2021

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 87 del 2021, di conversione del D.L. n. 52 del 2021 (cd. "Decreto Riaperture") ed è stata prevista, nel settore privato, un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smartworking, di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34 del 2020 (cd. "Decreto Rilancio). I datori di lavoro privati hanno, pertanto, la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali con il lavoratore.

3. Circolare INPS n. 90 del 2021: indennità Covid-19 prevista dal Decreto Sostegni bis – istruzioni operative

Con la Circolare n. 90 del 29 giugno 2021, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alle indennità una tantum previste dal D.L. n. 73 del 2021 (Decreto Sostegni bis) in favore dei lavoratori già beneficiari dell'indennità di cui al Decreto Sostegni, sull'indennità onnicomprensiva per i lavoratori che non hanno già fruito dei benefici previsti dal Decreto Sostegni bis, nonché sulle indennità introdotte nel settore agricolo e della pesca.

L'Istituto precisa che l'art. 42, comma 1, del Decreto Sostegni bis riconosce un'ulteriore indennità una tantum di euro 1.600 ai soggetti già beneficiari dell'indennità prevista dall'art. 10, D.L. n. 41 del 2021 (Decreto Sostegni). Essi, pertanto, non dovranno presentare una nuova domanda ai fini della fruizione del beneficio. Rientrano nella platea dei beneficiari i soggetti appartenenti alle categorie dei (i) lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, (ii) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, (iii) lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, (iv) lavoratori intermittenti, (v) lavoratori autonomi occasionali, (vi) lavoratori incaricati alle vendite domicilio, (vii) lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e (viii) lavoratori dello spettacolo.

Per le medesime categorie di lavoratori che non abbiano, però, già fruito dell'indennità disposta dal Decreto Sostegni, il Decreto Sostegni bis prevede l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva di euro 1.600 in presenza dei requisiti dettagliatamente specificati nel provvedimento. Al riguardo, l'INPS comunica che questi lavoratori dovranno presentare la domanda per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva entro il 30 settembre 2021.

Per quanto riguarda il settore agricolo e della pesca, l'INPS comunica che gli operai agricoli a tempo determinato, che nel 2020 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, possono fruire di un'indennità una tantum di 800 euro, presentando domanda entro il termine del 30 settembre 2021. Inoltre, i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 250, sono destinatari di un'indennità una tantum di 950 euro, presentando la relativa istanza entro il termine del 30 settembre 2021.

4. Circolare INPS n. 84 del 2021: soci di una s.r.l., reddito imponibile ai fini previdenziali

Con la circolare n. 84 del 10 giugno 2021, l'INPS ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, formulate sulla base del recente orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 23790/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Viene definita una controversa questione originata da uno specifico orientamento assunto dall'INPS con la circ. n. 102 del 2003. In quell'occasione, l'Istituto aveva sostenuto che, a fronte dell'estensione dell'assicurazione obbligatoria ai soci di s.r.l. che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, per ciascun socio lavoratore la base imponibile per il calcolo dei contributi era costituita dalla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate che abbiano optato per il regime della trasparenza (*ex art. 116 TUIR*), ovvero, in caso di s.r.l. "non trasparenti", dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali al medesimo attribuibile in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva e dall'effettiva distribuzione degli utili stessi.

Per tale ultimo caso, con la medesima Circ. n. 102 del 2003, l'INPS aveva anche indicato che, in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della s.r.l., la stessa costituiva base imponibile ai fini contributivi. Ciò sia allorché il socio fosse tenuto all'iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l'attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo dell'iscrizione derivasse, ad esempio, dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.

In pratica, in base a tale impostazione, ogni qualvolta un soggetto iscritto alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti avesse avuto una partecipazione in s.r.l. "non trasparenti", ai fini della determinazione della base imponibile sarebbe stato necessario integrare i redditi d'impresa eventualmente riportati nei quadri RF, RG, LM e RH del modello REDDITI PF con quelli derivanti all'iscritto dalla suddetta partecipazione, indicati nella dichiarazione della società partecipata.

Successivamente, tale orientamento dell'INPS è stato disconosciuto non solo dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 4180/2021), ma anche dalla giurisprudenza di merito (cfr., Corte d'App. Perugia 24 gennaio 2020).

A tal proposito, l'Istituto ricorda, innanzitutto, che la citata giurisprudenza ha osservato che i redditi attribuiti ai soci di società di capitali costituiscono redditi di capitale e non d'impresa, come richiesto dall'art. 3-bis, d.l. n. 384 del 1992 ai fini del computo della base imponibile contributiva. In secondo luogo, far sorgere l'obbligo contributivo, in base all'art. 1, comma 203, l. n. 662 del 1996, il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale. Su tale punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23790/2019, ha stabilito che *«l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall'INPS»*.

Le nuove indicazioni fornite dall'INPS in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall'anno di imposta 2020.

5. Messaggio INPS n. 2434 del 2021: Decontribuzione Sud

Con il Messaggio n. 2434 del 28 giugno 2021, l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sull'esonero contributivo, c.d. "Decontribuzione Sud", introdotto dall'art. 27, comma 1, D.L. n. 104 del 2020 (cd. "Decreto Agosto"), convertito con modificazioni in L. n. 126 del 2020, ed esteso dall'art. 1, commi 161-168, L. n. 178 del 2020 (Legge di Bilancio 2021) fino al 31 dicembre 2029.

Dopo aver ricordato che le Regioni rientranti nel beneficio sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, l'Istituto ricorda che la Legge di Bilancio 2021 ha disposto una diversa modulazione dell'intensità della percentuale di contribuzione datoriale sgravabile pari (i) al 30% fino al 31 dicembre 2025, (ii) al 20% per gli anni 2026 e 2027 e (iii) al 10% per gli anni 2028 e 2029.

In merito alla possibilità di fruire del beneficio anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell'anno in corso, l'INPS comunica che, in considerazione dell'ambito temporale di fruizione della misura dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.

Pertanto, con riferimento alla quattordicesima mensilità, nel provvedimento l'Istituto pone in rilievo che l'esonero contributivo in questione può applicarsi, nella percentuale del 30%, anche agli eventuali ratei maturati durante l'anno 2020, purché l'erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell'anno in corso.

6. Messaggio INPS n. 2418 del 2021: differimento dei termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza per il versamento di somme dovute a titolo di acconto dell'anno d'imposta 2021 e di contributi previdenziali dovuti per i mesi da novembre 2020 a febbraio 2021

L'INPS, con il messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, integrando le indicazioni del messaggio n. 2263 dell'11 giugno 2021, ha comunicato che sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza delle somme contributive dovute dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, dai

lavoratori autonomi agricoli e dalle aziende con dipendenti. L'iter di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero è in corso di definizione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Somme e soggetti interessati dal differimento sono (i) le somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d'impresa ai fini Irpef per l'anno di imposta 2021 dai soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, (ii) le somme per il primo acconto dell'anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata, (iii) le somme richieste con l'emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura.

Per quanto riguarda le somme dovute a titolo di contributi, sono differiti (i) i contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza 16 marzo 2021, (ii) i contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in particolare, per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata sono differiti i termini di versamento delle somme richieste con l'emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021.

Per i lavoratori autonomi in agricoltura sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la quarta rata con l'emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021.

Infine, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

7. Messaggio INPS n. 2419 del 2021: contratto di espansione – istruzioni operative

Con il messaggio n. 2419 del 25 giugno 2021, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione dell'accordo relativo al contratto di espansione attraverso il 'Cassetto previdenziale aziende' e per la gestione del piano di esodo nelle sue diverse fasi: inserimento delle domande di certificazione del diritto e di calcolo dell'importo dell'indennità, per la verifica della somma richiesta a garanzia del piano di esodo, inserimento delle domande di indennità e la verifica della provvista mensile richiesta a copertura della prestazione sul Portale delle prestazioni atipiche (PRAT).

Preliminarmente, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il modulo di 'Richiesta di accreditamento e variazione dell'indennità mensile' disponibile sul sito istituzionale, allegando anche la domanda di autorizzazione all'accesso al PRAT per il personale o il delegato. L'istituto procede alla verifica della sussistenza del requisito dimensionale, dando riscontro all'azienda, entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione, dell'avvenuta verifica del requisito dimensionale, dell'attribuzione del codice autorizzazione 9J e dell'avvenuta consegna della documentazione alla Direzione centrale Pensioni. I datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare la domanda almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo previsto dal contratto di espansione.

Successivamente, nella sezione del menu "Calcolo importo e lettere di certificazione", accedendo al PRAT, seleziona dalla lista dei codici fiscali da elaborare i lavoratori per i quali è stata già emessa una certificazione per il diritto positiva e per i quali intende richiedere la certificazione dell'importo dell'indennità. Il calcolo in modalità automatica viene effettuato dalla procedura UNICARPE sulla base della contribuzione effettiva accreditata in favore del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il provvedimento di liquidazione, con il numero identificativo della prestazione, la decorrenza, la scadenza e l'importo lordo mensile spettante, viene inviato al lavoratore beneficiario.

8. Messaggio INPS n. 2406 del 2021: istruzioni richiesta reddito di emergenza

Con il messaggio n. 2406 del 24 giugno 2021, l'INPS ha fornito alcune indicazioni relative alla presentazione della domanda del Reddito di Emergenza, secondo quanto previsto dal D.L. n. 73 del 2021 (decreto Sostegni bis). Si tratta delle quote spettanti per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ai nuclei familiari che, all'atto della domanda, sono in possesso dei requisiti per il valore del reddito

familiare, che deve essere riferito al mese di aprile 2021. Le domande devono essere presentate, per via telematica, dall'1 al 31 luglio 2021.

Nello specifico, hanno diritto all'erogazione di queste quote del Rem coloro che hanno terminato, tra il primo luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire i trattamenti NASpI e DIS-COLL (ossia l'indennità di disoccupazione).

Il Rem può essere richiesto all'INPS, a partire dal primo luglio ed entro il 31 luglio 2021, attraverso il sito internet dell'INPS o tramite gli istituti di patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Il richiedente deve essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica valida al momento della presentazione della domanda.

Le ulteriori quote di Rem non sono compatibili (i) con le indennità Covid-19 e con l'indennità per i collaboratori sportivi e l'indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca, (ii) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile, (iii) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo e (iv) con il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Rem.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA